



COMUNE di GROSSO

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4

OGGETTO: LEGGE 24/12/2007 N. 244 ART. 3 COMMA 27 E S.M.I. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI GROSSO. DETERMINAZIONE IN MERITO.

L'anno duemiladodici, addì ventiquattro del mese di luglio, alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica di prima convocazione, sessione ordinaria, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

PRESENTE

SPINGORE Lorenzo - Sindaco	Sì
GUGLIERMETTI Stefanino - Consigliere	Sì
SCOMAZZON Giuseppe - Consigliere	Sì
MEOTTO Mauro - Assessore	Sì
BARUTELLO Eugenio - Consigliere	Sì
VIGO Giuseppe - Consigliere	Sì
ROCCHIETTI Luigi - Consigliere	No
CHIADÒ CAPONET Ugo Giovanni - Consigliere	Sì
NEPOTE FUS Valter - Consigliere	Sì
PICH Carla - Consigliere	Sì
FORNELLI Omar - Consigliere	Sì
DEMO Lorenzo - Consigliere	Sì
MAGNETTI Gianpiero Maria - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Assume la presidenza il Signor SPINGORE Lorenzo, nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Dott. Giovanni D'ALESSANDRO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Grosso. Responsabile Procedimento: Luciana COSTA MEDIC (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.

OGGETTO: LEGGE 24/12/2007 N. 244 ART. 3 COMMA 27 E S.M.I. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI GROSSO. DETERMINAZIONE IN MERITO.

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 in ordine:

alla regolarità tecnica:
favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to COSTA MEDIC Luciana

IL SINDACO

Fa l'appello dei presenti e accertato, ad appello ultimato, che risulta assente Rocchietti Luigi, lo giustifica e dichiara aperta la seduta.

Procede alla nomina di tre scrutatori: Chiadò Caponet Ugo, Nepote Fus Valter e Fornelli Omar, di cui quest'ultimo in rappresentanza della minoranza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 3, comma 27 della legge 24.12.2007 n. 244 "finanziaria 2008", che testualmente recita: "*Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza*";
- l'art. 71 comma 1 punto 12 bis lett. B) della legge 8.6.2009 n. 69 che ha modificato il suddetto articolo sopprimendo le parole "*o indirettamente*";
- l'art. 3 comma 28 della menzionata legge 244/2007 ai sensi del quale: "*L'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27*";
- l'art. 3, comma 29 della legge 24.12.2007 n. 244 - finanziaria 2008 – così come modificato dall'art. 71, lett. e) della legge 69/2009 e dall'art. 19, comma 2, lett. A) della legge 3.8.2009 n. 102 che recita: "*Entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 20.3.2001 n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazioni di partecipazioni. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti*".

RILEVATO che la suddetta normativa distingue fra società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente locale, per le quali sussiste il divieto di partecipazione con conseguente obbligo di dismissione e quelle che producono servizi di "interesse generale", per le quali è sempre ammessa la partecipazione, purchè si muovano nell'ambito dei livelli di competenza dell'ente;

CONSIDERATO in particolare che il mantenimento di partecipazioni da parte degli enti locali presuppone la funzionalizzazione dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente qualificabili in termini di funzioni o di servizi pubblici (così come ribadito nell'importante principio della corte dei conti sezione giurisdizionale per il Veneto, nel parere 5/2009);

VISTO il parere n. 48 del 25/06/2008 espresso dalla corte dei conti sezione di controllo per la regione Lombardia, nel quale viene stabilito che: "*il risultato della necessaria attività ricognitiva*

deve condurre l'ente ad esprimersi caso per caso con una motivata deliberazione che verifichi le citate condizioni e adotti i provvedimenti conseguenti";

RILEVATO che da una ricognizione effettuata, le partecipazioni societarie detenute da questo ente sono quelle risultanti dal seguente prospetto, secondo le finalità e motivazioni a fianco di ciascuna indicate:

Denominazione	Quota Partecipazione	Finalità
SMAT - Società Metropolitana Acque Torino - S.p.A	0,00002	Gestione servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione)
SIA - Servizi Intercomunali per l'Ambiente s.r.l.	1,69	Gestione servizi preordinati a tutela, conservazione e valorizzazione della qualità ambientale. In particolare: realizzazione, conduzione e gestione di impianti tecnologici di recupero e smaltimento rifiuti.

VISTO che competono al consiglio comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali e di concessioni di servizi pubblici, ai sensi dell'art. 42, comma 2°, lettera e) del decreto legislativo 267/2000;

RILEVATO che dette partecipazioni svolgono attività rientranti nelle finalità istituzionali dell'ente e che pertanto non sussiste l'obbligo di avviare procedure per la loro cessione così come previsto dall'art. 3 comma 29 della legge 244/2007;

RITENUTO, pertanto di autorizzare il mantenimento delle attuali partecipazioni in quanto vengono rispettati i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia;

UDITA una breve relazione illustrativa del sindaco;

DOPO BREVE discussione;

VISTO il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sopra riportato, espresso dal responsabile della posizione organizzativa dell'area amministrativa, economica, finanziaria, vigilanza, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che per il presente provvedimento non è stato rilasciato alcun parere di regolarità contabile ex art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i. in quanto il medesimo non comporta alcun impegno di spesa o diminuzione di entrata;

IL PRESIDENTE sceglie quale sistema di votazione l'alzata di mano e lo comunica al Consiglio;

PROCEDUTO a votazione espressa nel modo prestabilito, che dà il seguente esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente, assistito dagli scrutatori Signori: Chiadò Caponet Ugo, Nepote Fus Valter e Fornelli Omar, di cui quest'ultimo in rappresentanza della minoranza:

Consiglieri presenti n. 12, Consiglieri astenuti zero, Consiglieri votanti n. 12, Voti favorevoli n.12, Voti contrari zero;

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) DI DARE ATTO che dalla ricognizione di cui in premessa emerge che tutte le società direttamente partecipate producono servizi generali strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo comune.
- 3) DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 3 comma 28 della legge 244/2007 e s.m.i. il mantenimento delle partecipazioni nelle società meglio precisate in narrativa.
- 4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 3 comma 29 della Legge 244/2007 come integrato dall'art. 19 della Legge 3.8.2009 n. 102.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to SPINGORE Lorenzo

Il Consigliere Anziano
F.to GUGLIERMETTI Stefanino

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giovanni D'ALESSANDRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 15/01/2013.

Grosso 15/01/2013

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni D'ALESSANDRO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Grosso 15/01/2013

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni D'ALESSANDRO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

Grosso _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni D'ALESSANDRO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale di Grosso attesta che il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 15/01/2013 al 30/01/2013.

Il sottoscritto messo comunale di Grosso attesta che il presente atto è stato ripubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Grosso

Il Messo Comunale